

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE

MACOMER

STATUTO

Approvato con deliberazione A.G. n° 03 del 26.05.1998

Modificato con deliberazione A.G. n° 09 del 30.07.1998

Art. 1

(Normativa di riferimento costitutivo)

1. Il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer costituito ai sensi del combinato disposto delle norme di cui al titolo IV del T.U. delle Leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3.03.1934, n° 383 e delle Leggi della Regione Autonoma della Sardegna 7.05.1953, n° 22 e 18 18.11.1968, n° 47, è Ente Pubblico Economico ai sensi dell'art 36, 4° comma della L. 5.10.1991, n° 317.

ART 2

(Enti consorziati e disposizioni per l'accesso di nuovi Enti)

1. Fanno parte del Consorzio:
L'amministrazione Provinciale di Nuoro;
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro;
I comuni di Macomer, Borore, Bortigali, Birori Sindia;
1. Possono fare parte del Consorzio, alle condizioni e alle modalità di cui al presente statuto, gli Enti Pubblici Territoriali, gli Enti Pubblici anche economici, che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori di propria pertinenza, gli Istituti di Credito, di intermediazione finanziaria e di promozione industriale, le Associazioni imprenditoriali e le imprese o loro consorzi localizzate nella zona interessata dalle attività del Consorzio stesso.

Art 3

(Sede)

1. Il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, per il seguito "Consorzio" ha sede, nel comune di Macomer, Località Tossilo.
2. L'ubicazione della sede, nel' ambito del predetto Comune potrà, essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART 4

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2021 può essere prorogata con atto di variazione del presente Statuto.

ART 5

(Ambito territoriale di intervento e finalità del Consorzio)

1. L'ambito territoriale di intervento del Consorzio è delimitato come segue:
 - gli agglomerati industriali di Bonu Trau e Tossilo;
 - l'intero territorio di Macomer, Borore, Bortigali, Birori e Sindia, e degli altri Comuni del Marghine.
2. In tale ambito il Consorzio persegue, ai sensi dell'art 36, 5° comma della L. 5/10/1991, n° 317 la finalità di promuovere le condizioni necessarie per al creazione e lo sviluppo di attività produttive, nei settori dell'industria e dei servizi.
3. A tale scopo realizza e gestisce, nel citato ambito territoriale, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, incubatori, porti centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi degli imprenditori e di ogni altro servizio sociale connesso con la produzione industriale; espleta le attività e svolge funzioni che gli siano demandate dalla Regione; assume qualunque iniziativa sia utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
4. In particolare il Consorzio provvede:
 - a) all'effettuazione di studi, progettazioni e di ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo produttivo e del territorio come sopra delimitato;
 - b) all'acquisizione, promuovendo, se ne ricorrano i presupposti, espropriazioni per pubblica utilità, delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali, e per consentire l'impianto delle singole aziende;
 - c) alla progettazione, esecuzione e gestione di opere di interesse consortile, comunque utili alle proprie finalità istituzionali, anche se ubicate al di fuori dell'ambito territoriale come sopra delimitato;

- d) alla costruzione di rustici industriali da vedere o da cedere in locazione ad imprese per lo svolgimento di attività produttive ed economiche in forma singola e associata;
- e) alla vendita e alla cessione in uso delle imprese delle aree e degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio.
- f) alla realizzazione e gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualità e di prodotti per l'analisi delle acque, dell'aria e dei rifiuti.;
- g) ad assumere e promuovere l'erogazione dei servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
- h) a promuovere la costituzione delle società consortili miste di cui all'art 27 della L.5.10. 1991, n°317;
- i) a promuovere gli strumenti della programmazione negoziata di cui alla L. n° 662/96, art. 2, 203° comma;
- j) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale del piano regolatore, delle aree di sviluppo industriale.

l

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Consorzio può' promuovere o partecipare a Società, a Consorzi o Società Consortili, nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art 15 legge 7 agosto 1990 n° 241 e della Legge n° 142/90 e successive modifiche.
E' comunque inibita la partecipazione del Consorzio all capitale di rischio e di Società od imprese che svolgono attività produttive.
6. La collaborazione di cui all'art 36, comma 5°, della L.5/10/91 n° 317 è assicurata mediante la partecipazione agli organi consortili.

ART 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei partecipanti, che sono stati effettuati al momento della sua costituzione come segue:
 - Amministrazione Provinciale di Nuoro £. 2.500.000
 - C.C.I.A.A. £. 2.500.000Comuni di:
 - Macomer £. 2.500.000
 - Borore £. 300.000
 - Sindia £. 300.000
 - Bortigali £. 300.000
 - Birori £. 100.000

2. Il patrimonio può essere incrementato dai conferimenti dei nuovi membri e da ulteriore apporti dei consorziati.

3. Fanno parte del patrimonio i beni di proprietà del Consorzio ed eventuali lasciti effettuati da Enti o da privati, con l'intento di incrementare il patrimonio del Consorzio.

4. Il Consorzio può detenere opere e cespiti utilizzati per il conseguimento delle proprie finalità, ancorché non di sua proprietà.

ART 7

(Proventi)

I proventi del Consorzio sono costituiti:

- a) dalle rendite del proprio patrimonio;
- b) dal realizzo per le vendite dei canoni per le concessioni in locazione di aree, di rustici industriali e di strutture di servizio;
- c) dai proventi della gestione dei lavori e dei servizi prestanti nell'area e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese del territorio;

- d) dai contributi dello Stato, della Regione, della Comunità Europea e di altri Enti Pubblici e privati e dai fondi derivanti dai mutui contratti e da altre operazioni finanziarie;
- e) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia di Enti sia di privati;
- f) dai proventi derivanti dall'Amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere;

ART 8

(Responsabilità finanziaria dei consorziati)

- 1) Il Consorzio può deliberare il pareggio del bilancio dalla gestione del Consorzio stesso, ponendo a carico dei consorziati il ripianamento delle eventuali perdite in proporzione ai rispettivi conferimenti .
- 2) Il difetto di conferimento di quote o di versamento dei contributi deliberati inibisce il diritto di voto nelle sedute dell'Assemblea consortile.

ART 9

(Piano economico finanziario)

- 1. Entro il 30 novembre di ogni anno è approvato dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il piano economico finanziario di cui all'art 36 4° comma della L.5/10/1991, n° 317, come integrato dall'art .11 del D.L. 23 giugno 1955, n° 244.
- 2. Con riferimento alla parte economica il piano economico e finanziario deve esporre in modo ordinato e evidente le varie categorie dei costi e dei proventi che si prevede di sostenere e conseguire nel successivo esercizio per differenza il risultato economico previsto, entro il 31 dicembre, tenuto conto delle risultanze dell'ultimo consuntivo .
- 3. Con riferimento alla parte finanziaria deve recare:

- a) per quanto attiene all'esercizio amministrativo in corso il piano, delle poste in entrata e in uscita alla data di chiusura dell'esercizio stesso e la conseguente previsione, a tale data, di un attivo o di un passivo di gestione finanziario;
- b) per quanto attiene l'esercizio successivo, la previsione delle entrate e la previsione delle uscite e la conseguente previsione di un attivo o di un passivo di gestione finanziario.

ART 10.

(Ammissione al Consorzio)

1. L'ammissione al Consorzio e' deliberata dall'Assemblea consortile ed è in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione, da parte del richiedente, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Consorzio e diventa esecutiva solo dopo l'effettivo avvenuto versamento del conferimento determinato dall'Assemblea consortile.

ART 11

(Recesso ed esclusione del consorziato)

1. Il recesso dei consorziati è ammesso senza preavviso da notificarsi al Consorzio almeno un anno prima.
2. Il recesso deve essere formalmente deliberato dal competente organo del recedente, il quale deve assumersi l'impegno, a garantire sia nei confronti del Consorzio sia nei confronti terzi, l'assolvimento di tutte le deliberazioni assunte dal Consorzio sino alla data dell'accettazione del recesso stesso, che può essere deliberata dall'Assemblea Consortile anche prima della scadenza dell'anno previsto per il preavviso.

ART 12

(Organi del consorzio)

Sono organi del Consorzio;

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Collegio del Revisore dei Conti.

ART 13

(Composizione e durata dell'Assemblea Generale)

1. L'assemblea Generale è costituita da membri nominati da consorziati come segue:
 - ◆ Amministrazione Provinciale di Nuoro n° 3
 - ◆ C.C.I.A.A. di NUORO n° 3
 - ◆ Comune di:
 - ◆ Macomer n° 3
 - ◆ Bortigali n° 2
 - ◆ Borore n° 2
 - ◆ Sindia n° 2
 - ◆ Birori n° 1

2. L'assemblea dura in carica dalla data di insediamento, per un periodo uguale a quello stabilito per i Consigli Comunali e Provinciali.

3. In caso di impedimento, dimissioni e revoca di un componente, l'Assemblea, il consorzio che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla sostituzione.

4. In ogni caso la nomina di almeno tre quinti componenti dell'Assemblea Generale spetta agli Enti a partecipanti che hanno natura pubblica.

5. Nel caso di ammissione di nuovi consorziati, se necessario, le rappresentanze saranno variate per il principio al comma precedente.

6. Alle riunioni dell'Assemblea può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante nominato dall'Assessore regionale competente in materia di industria. Ad esse assiste inoltre il Direttore del Consorzio.

.ART 14

(Costituzione rinnovo ed insediamento dell'Assemblea Generale)

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Assemblea Generale in carica, il Presidente del Consorzio provvede a formulare l'invito per le nuove nomine ai rappresentanti legali degli Enti consorziati, fissando la data della prima della riunione entro la settimana successiva alla scadenza dell'Assemblea in carica.
2. Tali nomine dovranno pervenire entro il termine di 10 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea Generale.
3. L'Assemblea generale si intende validamente costituita quando siano stati nominati i due terzi dei componenti.
4. All'atto dell'insediamento l'Assemblea Generale, con le procedure di cui al successivo art 16, procede all'elezione del presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione.

ART 15

(Scioglimento dell'Assemblea generale)

1. L'Assemblea Generale è sciolta per scadenza del mandato

E' altresì sciolta:

- a) quando non riesca a provvedere, nel termine previsto, dal presente Statuto alla elezione degli organi;
- b) per manifeste carenze di gestione o di irregolarità di funzionamento rilevate dall'Organo Regionale preposto alla vigilanza e tutela;
- c) quando in quattro sedute consecutive non si riesca a raggiungere il quorum richiesto per le deliberazioni;
- d) quando per qualunque motivo non sia in grado di funzionare

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), c), d), il Presidente del Consorzio o chi ne esercita le funzioni, segnala all'Assessore regionale competente in materia di industria l'impossibilità di regolare il funzionamento dell'Assemblea Generale dandone notizia anche ai rappresentanti legali degli enti consorziati.
3. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), lo scioglimento è disposto con decreto dell'assessore regionale competente, in materia di industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Col medesimo decreto di scioglimento è disposta la nomina di un commissario straordinario, incaricato di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio, all'adozione di atti indifferibili ed urgenti all'attivazione delle procedure per la ricostituzione, entro tre mesi, degli organi.

ART 16

(Riunioni dell'Assemblea Generale)

1. L'assemblea generale si riunisce almeno due volte l'anno per approvare:
 - a) entro il 30 novembre il piano economico e finanziario del Consorzio per l'esercizio successivo;
 - b) entro il 30 giugno il bilancio consuntivo d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Essa riunisce per iniziativa del Presidente del Consorzio e quando se ne faccia richiesta un terzo dei componenti del consiglio di Amministrazione o con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti l'Assemblea Generale o il Collegio Dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Del Consorzio. Qualora questi non voglia e non possa provvedere e sussistano le condizioni per la

convocazione obbligatoria vi provvede il Vice Presidente, o in difetto, Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'avviso di convocazione in cui devono essere specificati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere notificato almeno 7 giorni prima della data di riunione agli aventi diritto, nel domicilio da essi indicato o, in difetto, presso la sede legale dell'Ente Consorziato, mediante mezzo idoneo a certificarne l'effettivo recapito. Per motivi di urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre giorni. Con lo stesso avviso può essere indicata la data di una seconda convocazione, da tenersi non prima delle 24 ore successive alla prima convocazione, nel caso in cui la prima riunione andasse deserta.
5. Sono comunque valide le Assemblee in cui intervengono tutti i componenti, gli Amministratori ed i componenti del Collegio dei Revisori, ancorché non convocate nelle forme statutarie, qualora i convenuti dichiarino di essere sufficientemente informati sugli argomenti in discussione.
6. Gli amministratori ed i componenti del Collegio dei Revisori sono tenuti a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale .Gli Amministratori, salvo il caso in cui siano i rappresentanti di Ente consorziato e il componente del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto. .Essi non possono comunque votare deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
7. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consorzio . Le funzioni di Segretario sono assolve dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso d'impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea Generale.

Art 17

(compiti della Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale provvede all'elezione del Presidente dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
 - a) L'Assemblea Generale delibera inoltre:
 - sul piano economico e finanziario del Consorzio per l'esercizio successivo;
 - b) sul bilancio consuntivo dell'esercizio proposto dal Consiglio d'Amministrazione corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
 - d) sull'ammissione di altri Enti al Consorzio e sulla presa dell'atto di recesso dei consorziati;
 - e) sulla adesione di accordi di programma o di altri strumenti della programmazione negoziata;
 - f) sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla responsabilità e revoca degli Amministratori;
 - g) sulla destinazione degli utili e sulla copertura di perdite;
 - h) sui regolamenti dei servizi consortili;
 - i) sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
 - j) su ogni altra questione attinente alla gestione del Consorzio sottoposta a suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - k) sulle questioni ad essa aspettanti in forza di leggi o regolamenti;
 - l) sui piani regolatori e consortili.

ART 18

(Validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, può validamente deliberare in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti .In caso di parità di voti la proposta si intende respinta .Nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.
3. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, all'ammissione di altri Enti al Consorzio e allo scioglimento anticipato del Consorzio, debbono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni legittime assunte dall'Assemblea Generale, vincolano tutti i consorziati ancorché, non intervenuti o dissenzienti.

ART 19

(Composizione e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente da un numero di altri componenti non inferiore a due e non superiore a sei secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea Generale .Ove le associazioni degli Industriali facciano parte del Consorzio ad esse è riservata la nomina di un componente del Consiglio Di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione scade alla scadenza dell'Assemblea Generale Esso continua a svolgere le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e indifferibili ed urgenti, sino alla elezione di un nuovo Consiglio Di Amministrazione o all'eventuale nomina di un Commissario, e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla scadenza del mandato. Esso continua a svolgere le proprie funzioni periodo non superiore a tre mesi dalla scadenza del mandato.
3. Relativamente alle dimissioni degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art 2385, 1°, comma del Codice Civile.
4. In caso venga comunque a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, l'Assemblea Generale per l'elezione dei nuovi organi

sociali è convocata di urgenza dal Presidente del Collegio Dei Revisori, il quale può nel frattempo compiere gli atti indifferibili ed urgenti di competenza degli organi venuti meno. Tali atti devono essere sottoposti a ratifica dell'Assemblea Generale nella prima riunione.

ART 20

(Elezione del Presidente consiglio di Amministrazione)

1. Il presidente e i componenti del Consiglio Di Amministrazione, sono eletti dall'Assemblea Generale Essi devono possedere specifica competenza in materie economiche e amministrative e durano in carica per un periodo uguale a quello stabilito per gli organi comunali e provinciali e sono rieleggibili una sola volta.
2. Le elezioni debbono avvenire con votazioni distinte relative, nell'ordine al Presidente del Consorzio e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente del Consorzio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea .
4. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza dei voti conseguiti.
5. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consorzio uno o più dei consiglieri di Amministrazione, per dimissione, o decadenza od altra causa, l'Assemblea Generale di riunisce entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione.
6. I componenti del Consiglio decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

7. Dalle nomine e delle successive variazioni e' data immediata comunicazione all'Assessorato Regionale competente in materia di industria.

ART 21

(_Riunioni del Consiglio Di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio . La convocazione e' obbligatoria quando e' richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori Dei Conti.
2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assolute dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori Dei Conti, con indicazione dell'ora, giorno e luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare. La convocazione deve essere effettuata con preavviso almeno 5 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma e telefax con verifica di ricevimento, o altro mezzo idoneo a certificarne il recapito al domicilio indicato, dall'interessato.
Per motivi di urgenza il termine può essere abbreviato fino alle ore 24 precedenti alla data della riunione .Sono comunque valide le riunioni, ancorché formalmente indette, a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, quando i convenuti dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
5. I processi verbali della seduta sono redatti dal Direttore del Consorzio che assiste alla seduta o da altro dipendente ad esso delegato.

ART 22

(Compiti del presidente del Consorzio)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, Esso:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno.;
 - b) provvede a inviare all'Assessorato Regionale competente in materia di Industria, il piano economico finanziario e il bilancio di esercizio entro giorni 5 dalla rispettiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale;
 - c) esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione e della Assemblea Generale;
 - d) esercita ogni iniziativa utile per il perseguimento delle finalità del Consorzio ,che non sia riservata alla specifica competenza dell'Assemblea Generale;
 - e) può assumere, in via eccezionale, provvedimenti di urgenza in materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, motivando l'urgenza e dandone comunicazione alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
2. In caso di impedimento del Presidente del Consorzio le sue funzioni e la firma sociale del Consorzio spettano al Vice Presidente del Consorzio;

ART 23

(Compiti del Consiglio Di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze gestionali della struttura organizzativa del Consorzio.
2. Compete specificamente al Consiglio di Amministrazione:
 - a) L'elezione al suo interno di un vice Presidente;

- b) la predisposizione di un piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
 - c) la predisposizione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre, unitamente, alla relazione sulla gestione del Consorzio, al controllo del Collegio dei Revisori Dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - d) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili.;
 - e) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura
 - f) la decisione di partecipare ad associazioni, consorzi e società con esclusione di quelle il cui scopo sociale sia lo svolgimento di attività produttive;
 - g) la proposta dei regolamenti che disciplinano i servizi consortili, sentite le imprese ubicate nell'area di competenza;
 - h) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e amministrazione del personale;
 - i) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri enti, società o commissioni;
 - j) l'approvazione dei programmi di attuazione di compiti o funzioni demandati dal Consorzio da altri enti;
 - k) l'intervento o la resistenza dei giudizi in qualunque sede e grado
 - l) le proposte di adozione o di modifica del piano regolatore da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - m) l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea Generale ritenuti necessari e ed urgenti, per il regolare funzionamento dell'Ente, motivandone la necessità e l'urgenza e sottoponendoli alla ratifica dell'Assemblea nella più prossima adunanza;
 - n) assunzione del personale dipendente e dei dirigenti .
3. Con riferimento alla responsabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'esercizio della relativa azione da parte del Consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presente Statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto agli articoli 2393 e 2394 del Codice Civile .

ART 24

(Collegio dei Revisori Dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori Dei Conti e' composto da tre membri effettivi e tre supplementi nominati dall'Assemblea Generale;
2. Il Presidente e uno dei membri supplenti sono nominati dall'Assemblea Generale su designazione dell' Assessore Regionale competente in materia di industria;
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica circa anni tre e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Il collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - b) accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c) esamina il piano economico e finanziario di esercizio, controlla il bilancio consuntivo redigendo apposita relazione di valutazione;
 - d) effettua ogni tre mesi verifiche di cassa;
 - e) procede, anche ad iniziativa dei singoli componenti, quali possono anche provvedere individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
 - f) può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;
 - g) riferisce all'adozione del controllo dell'Assemblea Generale;
 - h) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Generale e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori Dei Conti, da tenersi con cadenza non inferiore a tre mesi, e' tenuto ad apposito registro dei verbali cui sono annotate tutte le verifiche collegiali ed individuali effettuate.
6. Con riferimento alla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed all' esercizio della relativa azione da parte del

Consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presente Statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto agli art 2393, 2394, 2407 del Codice Civile.

ART 25

(Incompatibilità revoca e decadenza)

1. Non possono fare parte dell'Assemblea Generale, del Consiglio Di Amministrazione, del Collegio dei Revisori i dipendenti del Consorzio;
2. I componenti dell'Assemblea Generale che si assentino per due sedute consecutive senza motivo giustificato sono dichiarati decaduti, salvo conferma da parte dell'Ente che ha provveduto alla nomina.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione è dichiarato decaduto.
4. Sulla proposta di decadenza presentata d'ufficio dal Presidente del Consorzio si pronuncia l'Assemblea Generale, decorsi almeno 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta medesima e valutatene le eventuali giustificazioni.

Art 26

(Direttore)

1. Il Direttore provvede all'Amministrazione del Consorzio, sovrintende a tutti gli Uffici del Consorzio stesso ed al relativo personale, è responsabile del buon andamento dei servizi e dà attuazione alle deliberazioni degli organi consortili adottando i conseguenti provvedimenti
2. Esso propone ai componenti organi del Consorzio le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Art 27

(Personale dipendente)

1. Il personale viene assunto in base alle modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dipendente e per i dirigenti di Consorzi di sviluppo industriale.

Art 28

(Indennità)

1. Al Presidente e al Vice Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai componenti effettivi di tale collegio sono dovute le indennità fissate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera da comunicare all'Assessore Regionale competente in materia di Industria, sulla base dei criteri al cui successivo comma.
2. Le indennità, in relazione alla complessità della gestione consorziale, desumibile dalla media delle partite finanziarie, trattate dal Consorzio nell'ultimo quadriennio, sono fissate, da un minimo ad un massimo secondo i seguenti valori rapportati all' indennità prevista, rispettivamente, per i Presidenti dei consigli di Amministrazione e per i Presidenti del Collegio dei Revisori degli Enti Regionali del primo gruppo di cui alla legge R. del 23 .08 .95, n° 20.

Presidente	Consiglio di Amministrazione	Min. 30% Max 100%
Vicepresidente	Consiglio di Amministrazione	Min. 20% Max 75%
Componente	Consiglio di Amministrazione	Min. 10% Max 30%
Presidente	Collegio Revisori Conti	Min. .30% Max 100%
Componente eff.	Collegio Revisori Conti	Min. 20% Max 75%

- 3 Ad essi spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio effettuate ai fini dello svolgimento dell'incarico.

- 4 Ai componenti dell'Assemblea Generale e' dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea nella misura prevista nelle adunanze del Consiglio del Comune capoluogo dell'area industriale del Consorzio.

ART 29

(Esercizio amministrativo)

1. L'Esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare.

Art 30

(Bilancio e contabilità)

1. Entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione deve presentare il bilancio di esercizio redatto, per quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, osservando, per l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, la disciplina generale contenuta dall'art 2429 del Codice Civile.

Art 31

(Scritture obbligatorie)

1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale
 - b) il libro degli inventari
 - c) il libro dei consorziati
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti .
2. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.
3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli art.2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

ART 32

(Pubblicità degli atti)

1. Gli atti del Consorzio, relativi allo statuto e alla nomina degli organi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna a cura del Consorzio.
2. Tutti gli atti del Consorzio sono soggetti a pubblicità mediante affissione dell'albo del Consorzio stesso per trenta giorni dalla data di adozione.
3. Dell'affissione dell'albo del Consorzio dei seguenti atti e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
 - a) Piano economico finanziario;
 - b) Bilancio consuntivo;
 - c) Regolamento dei servizi Consortili.

ART 33

(Clausola compromissoria)

1. Ogni controversia tra i Consorziati e tra essi ed il Consorzio relativa all'interpretazione ed applicazione del seguente Statuto, ad esclusione di quelli che riguardano gli interessi del Consorzio o che concernano violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei Consorziati o dei terzi, può essere, deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo dall'Assessore Regionale competente in materia di industria.

ART 34

(Rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna)

1. Il Consorzio è sottoposto, ai sensi dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e dell'art 37, comma 2, lettera e) D.P.R.

19/6/1979, n°348, al coordinamento, tutela e vigilanza della Regione stessa..

2. La Regione inoltre:

- a) approva lo Statuto del Consorzio e le sue successive eventuali modifiche;
- b) controlla i Piani economici e finanziari del Consorzio, ai sensi dell'art.36, comma 4 della Legge 5 ottobre 1991 n°317 e successive modificazioni;
- c) può demandare al Consorzio, anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, i compiti e le effettuazioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie competenze.

ART 35

(Poteri sostitutivi della regione)

1. Previa diffida scritta e dove il Consorzio non ottemperi, la Regione, può sciogliere gli organi consortili nei casi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e perduranti responsabilità gestionali che snaturino le finalità statutarie o arrechino pregiudizio dei diritti dei consorziati e dei terzi.
2. In tali casi il Presidente della Giunta con proprio decreto, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di Industria, nomina un commissario determinandone i poteri e la durata.
- 3 il Commissario può proporre l'azione di responsabilità contro gli Amministratori e i Revisori dei Conti.
- 4 Prima della scadenza del suo mandato, il Commissario convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati per la nomina dei nuovi Amministratori e del Collegio dei Revisori, o se del caso, per proporre la messa in liquidazione del Consorzio.

Art. 36

(Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di liquidazione o di scioglimento del Consorzio, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto uno o più liquidatori.
2. In tale caso i beni del Consorzio destinati a finalità pubbliche, in forza all'art 18 della l. R. del 30 maggio, 1989, n° 18, conservano il vincolo di

destinazione originaria e potranno essere attribuiti, dalla Regione o ad altri enti per l'espletamento delle originarie attività cui erano finalizzati.

3. Il patrimonio residuo, in natura od in denaro, dopo il pagamento dei debiti ed il rimborso del capitale sociale, verrà altresì assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna ad Enti territoriali od altri Enti perseguenti le medesime finalità.

ART 37

(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

ART 38

(Norma transitoria)

Gli organi in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto permangono sino alla loro scadenza naturale, prevista dalle precedenti norme statutarie.